

Studio Legale
Avv. Anna Riviuccio - Avv. Mario Roma
Via Positano n. 5/F- 80059 Torre del Greco (Na)
anna.riviuccio@forotorre.it - mario.roma@forotorre.it

TRIBUNALE DI NOLA
RICORSO
Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI

Il sig. **Antonio Buonauro** nato a Napoli il 30 ottobre 1963 (c.f.: BNRNTN63R30F839J), e la **sig.ra Francesca Castaldo**, nata a Cicciano il 2.06.1961 (c.f. CSTFNC61H42C675N), entrambi res.ti in Cicciano (Na) alla Via Puglie n. 6, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Anna Riviuccio** (CF RVCNNA72B62L259J) e dall'**Avv. Mario Roma** (CF RMOMRA80E12L259X) presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Torre del Greco (Na) alla Via S. Noto n.° 32 . All'uopo i sottoscritti difensori dichiarano ai sensi dell'art. 176 cpc. come modificato dall'art. 2 D.L. 35/05 di voler ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata anna.riviuccio@forotorre.it e mario.roma@forotorre.it

Requisiti di ammissibilità

I Sigg.ri Antonio Buonauro e Francesca Castaldo, trovandosi nelle condizioni previste dal d. lgs. 12/01/2019, n.14, integrato dal D. lgs 17 giugno 2022, n. 83, hanno avviato la procedura per l'accordo di ristrutturazione dei propri debiti, dichiarando che:

- non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti, in quanto persone fisiche e non hanno mai svolto attività di impresa;
- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti e non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- unitamente all'istanza di nomina del gestore della crisi, forniscono documentazione adeguata tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell'istante.
- sussistono tutti i requisiti di legge per accedere alla procedura di sovraindebitamento, in particolare la proposta di accordo con i creditori.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Situazione patrimoniale beni immobili e mobili registrati

- i ricorrenti sono intestatari unicamente dell'immobile acquistato con il mutuo e, segnatamente: immobile riportato nel catasto fabbricati del Comune di Cicciano, al foglio 8, particella 633 sub. 2, Via Puglie n. 14, piano T- interno 1, categoria A2 classe 6, vani 5.
- il Sig. Buonauro è proprietario di un'automobile modello Fiat Panda tg [REDACTED] del valore commerciale di euro 3.000,00.

c) Redditi

Reddito annuo di circa € 16.500,00;

PASSIVO

Situazione debitoria- Elenco Creditori:

a) Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A, cessionaria del contratto di mutuo mutuo ipotecario n. 55/000/9029014/000, sottoscritto con la Unicredit Spa in data 7.11.2007, oggi ceduto alla società Prelios, ed ancora in corso per un importo di euro 102.339,58;

Il Sig. Antonio Buonauro e la sig.ra Francesca Castaldo risiedono, unitamente al figlio [REDACTED] [REDACTED] in Cicciano (Na) alla Via Puglie n 6;

L'altro figlio, Ferdinando Buonauro è sposato e risiede altrove con la propria famiglia e rivestira la posizione di garante dell'accordo.

Il ricorrente è invalido e disoccupato ed attualmente percepisce il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro 1.050,00 oltre alla pensione di invalidità di circa euro 343,00. La moglie, invece, è inoccupata così come il figlio Gaetano.

Il reddito annuo dell'intero nucleo familiare è di circa 16.500,00.

Non vi sono atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

- I Sigg.ri Antonio Buonauro e Francesca Castaldo, trovandosi nelle condizioni previste dal d. lgs. 12/01/2019, n.14, integrato dal D. lgs 17 giugno 2022, n. 83, non ricorrendo cause ostative, hanno depositato presso l'OCC – ODCEC di Nola, competente per territorio ex. 68 e 27 CCI, istanza per la nomina di un professionista che svolga il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi;
- l'Organismo ha quindi nominato quale professionista il Dott. Salvatore Russo;
- in data 19 giugno 2024, presso lo studio del predetto, è stata verificata la presenza dei requisiti di legge per l'accesso alla procedura de qua e consegnata tutta la documentazione richiesta;
- sono state ribadite dagli scriventi procuratori le cause del sovraindebitamento che vengono telegraficamente esposte qui di seguito:

la sig.ra Francesca Castaldo è da sempre stata casalinga e non ha svolto attività lavorative mentre il sig. Antonio Buonauro, dapprima ha lavorato come autista fino al 2010 e, successivamente, ha svolto fino al mese di Febbraio 2019 l'attività di lavapiatti presso la società [REDACTED]

L'attività lavorativa di autista era retribuita con un importo di euro 1.200,00 mensili mentre quella di lavapiatti ha previsto una retribuzione mensile di circa 800,00.

Basandosi sull'attività lavorativa del sig. Buonauro, i coniugi, in data 7 novembre 2007, al fine di acquistare un'abitazione da adibire a dimora familiare, hanno stipulato un contratto di mutuo dell'importo di euro 97.322,00 oltre interessi con la Banca per la Casa S.p.A., poi divenuta Unicredit, il cui credito è stato infine ceduto alla società Prelios.

E' bene sottolineare che in quel contratto la sig.ra Castaldo figura quale mutuataria pur non avendo mai percepito alcuna retribuzione.

Sin dall'inizio del rapporto contrattuale, i ricorrenti sono riusciti ad adempiere regolarmente all'obbligazione assunta, restando così in regolare ammortamento delle rate.

Purtroppo, nell'anno 2019, il sig Buonauro, unico produttore di reddito familiare, ha subito un licenziamento a causa [REDACTED] perdendo così ogni sostegno economico.

In quell'epoca il sig. Ferdinando Buonauro, figlio dei ricorrenti, ancora residente presso il nucleo familiare e che contribuiva al pagamento delle spese di casa, ivi inclusa quella del mutuo, convolava a nozze trasferendosi presso altra abitazione.

Nonostante questa difficoltà, i ricorrenti hanno continuato a pagare le rate del mutuo.

Come se ciò non bastasse però nell'anno 2016 le condizioni di salute del sig. Buonauro si sono complicate ulteriormente, tanto da indurlo a dover presentare domanda di invalidità all'ASL competente che lo dichiarava invalido al 67%.

A seguito di ricorso per accertamento tecnico preventivo, di cui si deposita la consulenza tecnica d'ufficio, nell'anno 2019 il sig. Buonauro veniva dichiarato invalido civile nella misura del 74% con una pensione di circa 324,00 mensili.

E' sin troppo ovvio che quella dichiarazione di invalidità ha complicato ulteriormente la situazione finanziaria dei ricorrenti poiché non solo il sig. Buonauro non aveva un'attività lavorativa ma, come è intuibile, ha incontrato enormi difficoltà a trovarne un'altra.

Al fine di porre rimedio alla disastrosa situazione finanziaria venutasi a creare, il sig. Buonauro ha dovuto far ricorso a mezzi di sostentamento offerti dallo Stato richiedendo ed ottenendo, nell'anno 2019, il c.d. reddito di cittadinanza per l'importo di euro 1.050,00 mensili che, ad oggi, costituisce l'unico mezzo di sostentamento della famiglia.

E' bene sottolineare immediatamente che quella misura di sostegno, stando alle normative vigenti, non verrà più revocata.

Nonostante queste enormi difficoltà, gli istanti hanno sempre tentato di onorare gli obblighi assunti con la Banca, prima chiedendo una sospensione delle rate del mutuo, inoltre hanno fatto ricorso ad un piano di rientro per le rate scadute che hanno puntualmente onorato.

Ad oggi i ricorrenti continuano a versare la somma di 500,00 euro mensili in favore della Prelios ma è palese che la rata è troppo alta rispetto agli introiti della famiglia.

Per questo motivo si richiede al Tribunale di approvare un accordo di ristrutturazione che preveda un rateo massimo in favore del creditore ipotecario di euro 450,00 mensili che i ricorrenti riuscirebbero a corrispondere con la garanzia del figlio Ferdinando Buonauro.

E' incontestabile che i ricorrenti non abbiano sperperato denaro per acquistare beni voluttuari.

Le circostanze innanzi esposte e provate dalla documentazione a corredo del ricorso, dimostrano che i ricorrenti sono meritevoli di ricevere le tutele previste dalla legge e di accedere all'accordo di ristrutturazione del debito.

Il comportamento meritevole si evince altresì dagli estratti rilasciati dall'agenzia dell'Entrate Riscossione dai quali appare chiaro che non vi sono pendenze a carico dei ricorrenti.

Ad ulteriore riprova della situazione di difficoltà in cui versano i ricorrenti vi è l'ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del sig. Antonio a causa delle quali recentemente ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico di ablazione e di applicazione di un peacemaker (doc. a).

L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:

In base alle nuove disposizioni del Codice della Crisi di Impresa, rilaviamo che l'alternativa liquidatoria non potrebbe in questo caso avere dei vantaggi rispetto ad un pagamento rateale che garantirà il creditore ipotecario di un recupero maggiore del proprio credito rispetto ad una eventuale vendita all'asta del bene.

Preliminarmente perché lo stesso creditore non sarebbe esposto a tutti i costi di una procedura esecutiva immobiliare che notoriamente sono onerosi; in secondo luogo perché non sarebbe esposto ai rischi di un eventuale ribasso del prezzo di vendita del bene causato dalle aste; ed infine, ma non meno importante, perché l'immobile è stato valutato per euro 74.000,00 sulla base della perizia allegata all'istanza, mentre la proposta nell'accordo di ristrutturazione si basa sulla somma di euro 76.500,00.

PROPOSTA DI PIANO:

Si propone di estinguere tutti i debiti contratti, con una rata ridotta e con una durata maggiore, pertanto proponendo di versare n. 170 rate di €. 450,00.

Il sig. Ferdinando Buonauro, si impegna a garantire il piano per l'importo di euro 450,00 mensili.

CONCLUSIONI

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che l'istituto del sovraindebitamento sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori, beneficiando, nel rispetto dello spirito della legge, di una nuova possibilità di vita da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori *rectius*, il creditore,

Tutto ciò premesso, gli istanti

CHIEDONO

Voglia l'ill.mo Giudice Delegato,

ritenuta ammissibile la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

-in via preliminare: disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale: disporre con decreto ex art. 70 CCI, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con onere di pubblicazione sugli appositi siti web, e che entro 30 gg. dalla pubblicazione del medesimo decreto, ne sia data comunicazione a tutti i creditori affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze;

- in subordine: in caso di mancato accoglimento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore sopra indicata, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, ex art. 268 e ss. CCI, confermando la nomina di liquidatore del Dott. Salvatore Russo, gestore già nominato dall'OCC.

- ai sensi dell'art. 68 c. 2 i ricorrenti, unitamente ai procuratori costituiti, precisano che la relazione particolareggiata dell'OCC è allegata al presente ricorso con piano di ristrutturazione del debito del consumatore.

ALLEGATI: 1) piano di ristrutturazione del debito del consumatore, con allegati, oltre allegato a).

Torre del Greco-Nola, 30 settembre 2024

Sig. Antonio Buonauro



Sig.ra Francesca Castaldo



Sig. Ferdinando Buonauro



Avv. Anna Rivieccio



Avv. Mario Roma



TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL GESTORE DELLA CRISI
ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Salvatore Russo

Debitore: sigg. Buonauro Antonio e Castaldo Francesca
assistito da: *Avv. Anna Riviaccio*

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Salvatore Russo, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 09/04/1967, C.F.: R555VT67D09G812K, domiciliato presso il proprio Studio in Pomigliano d'Arco – Via Cosenza n. 6, PEC: salvatore.russo67@pec.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 354/A

premessato che

- i sigg. Buonauro Antonio, nato a Napoli il 30/10/1963, c.f. BNRNTN63R30F839J e Castaldo Francesca, nata a Cicciano (NA) il 02/06/1961, c.f.: CSTFNC61H42C675N, entrambi residenti in Cicciano alla via Puglie n. 6 (da ora anche semplicemente "debitori"), hanno depositato in data 05/01/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Nola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 01/2024 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento in data 27/02/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Nola quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 29/02/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 2);
- che in data 08/10/2024 il sottoscritto Gestore della Crisi depositava la propria relazione, allegata al ricorso;
- che con provvedimento del 14/10/2024, la S.V. riteneva necessario integrare la proposta di ristrutturazione indicando le valutazioni richieste ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B..

Pertanto, lo scrivente Gestore provvede al

DEPOSITO

della presente relazione integrativa.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, è stato

iscritto al numero progressivo 13, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 17/12/2015;

- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l’indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII ²;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. allegati da 3 a 28);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- f) La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:
- g) certificato di residenza, stato di famiglia e matrimonio (verifica regime patrimoniale);
- h) carichi pendenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- i) certificati pendenza procedure esecutive immobiliari;
- j) certificato carichi pendenti penale;
- k) modello ISEE;
- l) contratti in essere (locazioni, polizze assicurative, utenze, etc);
- m) finanziamenti in essere e estinti (contratti, mutui, piani ammortamento, cessione quinto, etc);
- n) documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche, etc;
- o) estratto conto corrente e poste pay;
- p) dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Cicciano (NA);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

Debitore 1:

Cognome	BUONAURO
Nome	ANTONIO
Codice Fiscale	BNRNTN63R30F839J
Comune di nascita	NAPOLI (NA)
Data di nascita	30/10/1963
Comune di residenza	CICCIANO (NA)
Indirizzo di residenza	VIA PUGLIE N. 6
Cap	80033
Stato civile	CONIUGATO
Impiego	DISOCCUPATO

Debitore 2:

Cognome	CASTALDO
Nome	FRANCESCA
Codice Fiscale	CSTFNC61H42C675N
Comune di nascita	CICCIANO (NA)
Data di nascita	02/06/1961
Comune di residenza	CICCIANO (NA)
Indirizzo di residenza	VIA PUGLIE N. 6
Cap	80033
Stato civile	CONIUGATA
Rapporto di parentela	CONIUGE BONAURIO ANTONIO
Impiego	CASALINGA

Familiare:

Cognome	[REDACTED]
Nome	[REDACTED]
Codice Fiscale	[REDACTED]
Comune di nascita	[REDACTED]
Data di nascita	[REDACTED]
Comune di residenza	CICCIANO (NA)
Indirizzo di residenza	VIA PUGLIE N. 6
Cap	80033
Stato civile	[REDACTED]
Impiego	[REDACTED]

Familiare non convivente/Garante:

Cognome	BUONAURIO
Nome	FERDINANDO
Codice Fiscale	BNRFDN89A13F924Q
Comune di nascita	NOLA (NA)
Data di nascita	13/01/1989
Comune di residenza	ROCCARAINOLA (NA)
Indirizzo di residenza	VIA BARCANO N. 4
Cap	80030
Stato civile	CONIUGATO
Impiego	COMMERCIANTE

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del sigg. Buonaudio A. e Castaldo F. sono riconducibili a: nell'anno 2019 il sig. Buonaudio Antonio, unico percettore di reddito, in quanto la moglie è casalinga ed il figlio è disoccupato, ha subito un licenziamento, a causa di [REDACTED], perdendo così ogni sostegno economico. In quel periodo era presente ancora il figlio Buonaudio Ferdinando che svolge tutt'ora attività imprenditoriale, che contribuiva alle spese di casa, compreso il pagamento del mutuo. In quello stesso anno, a seguito di revisione [REDACTED] concessa dall'ASL nel 2016, il sig. Buonaudio ha ottenuto una percentuale di [REDACTED] di circa euro 324,00 mensili. In tale periodo, il sig. Buonaudio ha fatto ricorso agli aiuti previsti dallo Stato ed ha ottenuto il reddito di cittadinanza per un importo mensile di

circa euro 1.050,00, che ad oggi costituisce l'unico mezzo di sostentamento (dal 2024 è diventato reddito di inclusione).

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche alla sottoscrizione dell'unica operazione di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta la situazione prospettica in cui versava il debitore, alla data della sottoscrizione dell'unico finanziamento sottoscritto:

Finanziamento 1

In data 07/11/2007, il debitore sottoscriveva contratto di mutuo per Notar Filippo Improta, con iscrizione di ipoteca del 15/11/2007 ai nn. 62789/18924, con la società Banca per la Casa SpA (poi Unicredit SpA), per l'importo di euro 97.322,00, rimborsabile mediante il pagamento di n. 336 da circa euro 579,16, per un totale da rimborsare di circa euro 193.451,00 (il tasso anche se fisso, prevedeva delle riduzioni, legate al regolare pagamento delle rate).

Il sig. Buonaiuro ha sempre svolto attività di lavoratore dipendente dal 1985 svolgendo varie mansioni, mentre nell'ultimo periodo dal 12/05/2018 al 28/02/2019 ha lavorato presso la società [REDACTED], ricoprendo la mansione di lavapiatti, con un reddito medio mensile di circa euro 800,00.

In data 28/02/2019, il sig. Buonauro è stato raggiunto da licenziamento per le seguenti motivazioni: [REDACTED], per i quali dal 2019 percepisce una pensione [REDACTED] che ad oggi è di circa euro 343,00 mensili (cfr. allegato n. 11 e 37).

Inoltre, nello stesso anno ha fatto richiesta del reddito di cittadinanza e la domanda è stata accolta, pertanto, sempre dal 2019 percepisce tale sussidio che ad oggi (rinominato reddito di inclusione) ammonta a circa euro 1.050,00 mensili.

Il sig. Buonauro, unico percettore di reddito in famiglia (infatti la moglie pur essendo mutuataria è sempre stata una casalinga) si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, esaminando le varie attività svolte (cfr. allegato n. 36), si apprende che ora risulta disoccupato e che percepisce il reddito di cittadinanza.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Come già sopra riportato le ragioni dell'incapacità del debitore di continuare ad adempiere alle obbligazioni assunte possono così riassumersi: nell'anno 2019 il sig. Buonaudio Antonio, unico percettore di reddito, in quanto la moglie è casalinga ed il figlio è disoccupato, ha subito un licenziamento, a causa di [REDACTED] (cfr allegato n. 11) perdendo così ogni sostegno economico. In quel periodo era presente ancora il figlio Buonaudio Ferdinando che svolge tutt'ora attività imprenditoriale, che contribuiva alle spese di casa, compreso il pagamento del mutuo. In quello stesso anno, a seguito di revisione [REDACTED] nel 2016, il sig. Buonaudio ha ottenuto una [REDACTED] di circa euro 324,00 mensili. In tale periodo, il sig. Buonaudio ha fatto ricorso agli aiuti previsti dallo Stato ed ha ottenuto il reddito di cittadinanza per un importo mensile di circa euro 1.050,00, che ad oggi costituisce l'unico mezzo di sostentamento (dal 2024 è diventato reddito di inclusione)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione della grave malattia avuta dal debitore, che ha portato all'incapacità lavorativa dello stesso, con un aggravio anche delle spese mediche.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia dei debitori prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari (malattia del sig. Buonaudio) hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata dai sigg. Buonaudio Antonio e Castaldo Francesca, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia, che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse, verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive dei sigg. Buonauro Antonio e Castaldo Francesca vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di Nola, con sede legale in Nola, importo complessivo euro 3.535,56 a titolo di saldo, composto dal residuo 60% del compenso come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione (cfr allegato n. 55);
2. Studio Legale Avv.ti Riviaccio Anna e Roma Mario, con sede in Torre del Greco, procuratori dei debitori nella presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti, richiedenti un compenso di euro 2.080,00 (cfr allegato n. 56);
3. Altea SPV Srl, sede legale in Milano, richiedente le somme complessive di euro 102.339,58 a titolo di importo per estinzione del mutuo con ipoteca di 1° grado; trattasi di mutuo con ipoteca sull'immobile di proprietà dei debitori (cfr allegato n. 57).

	Creditore	in di	P.Iva o	PEC	Importo Debito	Titolo di prelazione
1)	O.C.C. Nola			occs@odcecnola.legalmail.it	3.535,56	Spese in prededuzione

2	Avv.ti Riviaccio e Roma	anna.rivieccio@forotorre.it mario.roma@forotorre.it	2.074,80	Spese in prededuzione
3)	Altea SPV Srl	prestitalia@pec.intesasanpaolo.com	102.339,58	Ipotecario di 1° grado

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. creditore Altea SPV Srl. Il contratto di mutuo è stato stipulato in data 07/11/2007, con iscrizione di ipoteca del 15/11/2007 ai nn. 62789/18924, con la società Banca per la Casa SpA (poi Unicredit SpA), per l'importo di euro 97.322,00, rimborsabile mediante il pagamento di n. 336 da circa euro 579,16, per un totale da rimborsare di circa euro 193.451,00. L'importo del debito residuo è pari a euro 102.339,58, come da precisazione del credito della società Altea SPV Srl (cfr allegato n. 57);

	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Tipologia contratto	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione
1)	Altea SPV Srl	07/11/2007	Mutuo	193.451,00	579,16	102.339,58	Ipotecario 1° grado

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

	Creditore	Ente Impositore	Residuo debito imposte	Titolo di prelazione
1)				

Così come da verifica sul cassetto fiscale del debitore Buonauro Antonio non vi sono cartelle da pagare.

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededu- zione	Privilegiato ipotecario	Chirogr a-fario
Altea SPV Srl	102.339,58	Ipoteca I grado		102.339,58	
-----	-	Privilegio ex art.			
-----		Privilegio ex art.			
-----		Chirografario			
Spese della procedura					
Compenso O.C.C.	3.535,56	Prededu-zione	3.535,56		
Avv.ti Riceccio e Roma	2.074,80	Prededu-zione	2.074,80		
	107.949,94		5.610,36	102.339,58	

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natura	Ubicazione immobiliare	Cat. Catastale	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1	F	Cicciano	A/2	100%	8	633/2	451,90	67.384,00	93.016,00	142.695,00
2										
3										

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 67.384,00.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1	Autovettura	██████████	2008	proprietà	100%	2.000,00
2						
3						
4						
Totale						2.000,00

1. Autovettura Fiat Panda, targata ██████████.

Il Sig. Buonauro Antonio è proprietario di un'autovettura Fiat Panda, targata ██████████, immatricolata il 2008. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 2.000,00.

2. Attività finanziarie

Il debitore non ha alcuna attività finanziaria.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 2.000,00.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 76.413,00 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	euro 67.384,00
Valore del patrimonio mobiliare	euro 2.000,00
Valore totale del patrimonio	euro 69.384,00

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2023	Disoccupato	16.711,25	0,00	16.711,25	1.392,60	Pensione di invalidità e reddito d'inclusione

Il solo Sig. Bonaudio Antonio, ad oggi, risulta percepire una piccola pensione di invalidità di circa euro 343,00 mensili ed il reddito di inclusione di circa euro 1.050,00.

Redditi dei familiari del debitore

Non ci sono altri familiari conviventi che percepiscono redditi.

Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

- I) Sig. Buonauro Antonio (debitore)
- II) Sig.ra Castaldo Francesca (debitore)
- III) Sig. [REDACTED] (figlio)

Il debitore ha prodotto copia delle spese necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, da cui lo scrivente ha potuto dedurre le spese mensili (cfr allegato n. 27):

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	Euro 650,00
Abbigliamento e calzature	Euro 100,00
Ricreazione e cultura	
Canoni di locazione	
Spese condominiali	
Utenze: acqua luce e gas	Euro 100,00
Spese auto-moto e trasporti	Euro 110,00
Spese telefoniche	
Computer	
Televisori	
Altra elettronica di consumo	
Servizi sanitari	
Assicurazioni sulla vita	
Manutenzione auto	Euro 15,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	
Scuole/Università/Master	
Multe/sanzioni	
Altro (assegno mantenimento ex coniuge)	
TOTALE SPESE	Euro 975,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare sopra esposte appaiono congrue in quanto rappresentano le spese effettivamente giustificate dal debitore e pertanto, rilevate in base a dati oggettivi³.

Infatti, dalla verifica di congruità effettuata con riferimento ai parametri di cui all'art. 283 CCII aumentato del canone di locazione, risulta:

³ Va evidenziato come in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento debba essere verificata la prassi del tribunale competente atteso che potrebbero applicarsi i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c., degli indici Istat ovvero ancora essere individuati ulteriori specifici parametri.

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale	534,41
Parametro scala equivalenza n. 3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159	2,54
Fabbisogno familiare su base mensile	1.357,40
Locazione immobile prima casa	
Fabbisogno familiare su base mensile	1.357,40
Reddito eventualmente disponibile	1.393,00

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.393,00 e detratte le spese per il decoroso sostentamento quantificate in euro 975,00, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 418,00.

Poiché il figlio non convivente sig. Buonauro Ferdinando, così come da verbale sottoscritto in data 19/06/2024, si è dichiarato disposto a fare da garante, relativamente al puntuale pagamento delle rate del piano, provvedendo personalmente in caso di difficoltà dei genitori e tenuto conto che gli Avv.ti Roma e Riveccio, con mail del 20/09/2024, hanno comunicato che il sig. Buonauro Antonio si è reso disponibile al versamento di una rata mensile di euro 450,00, nel piano verrà proposto un versamento periodico pari all'importo proposto.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 3.535,56, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C. euro 3.535,56
- PEC della procedura euro 15,00
- imposta di registro su sentenza di omologa euro 91,00
- Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati euro 250,00
- Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami) euro
- Gestione conto corrente della procedura euro
- Iscrizione a ruolo procedura euro 98,00

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.	OCC c/o ODCEC NOLA	euro 3.535,56
PEC della procedura		15,00*

Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		250,00*
Imposta di registro su sentenza di omologa		91,00*
Iscrizione a ruolo procedura		98,00*
Totale		euro 3.989,56
<i>*Tali spese verranno sostenute direttamente dal garante sig. Buonauro Ferdinando</i>		

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII 4:

Assegno Sociale 2007	Euro 421,80
Parametro scala equivalenza n. 4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	2,46
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	Euro 1.037,63
Reddito disponibile	Euro 1.478,00
Rata massima disponibile per il rimborso del finanziamento	Euro 440,37
Rata mensile del finanziamento concesso	Euro 579,16
Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	Euro - 138,79

⁴ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza dell'istituto finanziario.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

[in caso di giudizio negativo esprimere specifiche osservazioni, come di seguito esemplificato:

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria⁵". Tutto ciò posto, poichè a fronte di un **reddito disponibile pari ad euro 1.478,00** sottratto l'importo necessario per un dignitoso tenore di vita pari ad euro 1.037,63, ai debitori resta un importo di euro 440,37 per rimborsare eventuali finanziamenti, e visto che la banca ha concesso un mutuo con **una rata di euro 579,16, superiore di euro 138,79 rispetto alla reale disponibilità** per la copertura del finanziamento richiesto, il gestore conclude che l'istituto non ha ben valutato il merito creditizio.

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;

⁵ È doveroso osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone di estinguere tutti i debiti contratti, con una rata ridotta e con una durata inferiore alla scadenza del mutuo, pertanto proponendo di versare n. 170 rate di €. 450,00.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento	Debito residuo proposto	N. di rate	Importo rata
Altea SPV Srl	102.339,58	Ipoteca I grado	69%	70.889,64		
-----		Privilegio ex art.				
Compenso O.C.C.	-	Da liquidare	50%	1.767,78*		
Spese in prededuzione						
Compenso O.C.C.	3.535,56	Prededuzione	50%	1.767,78		
Avv.ti Riviaccio e Roma	2.074,80	Prededuzione	100%	2.074,80		

	107.949,94		70%	76.500,00	170	Euro 450,00**
--	------------	--	-----	-----------	-----	------------------

*Tenuto conto del provvedimento del G.D. del 14/10/2024, il 50% dell'importo ancora dovuto all'OCC è stato inserito come "da liquidare", solo al fine di tenere in considerazione il residuo dell'importo contrattualmente concordato e salvo quanto vorrà liquidare il G.D. a titolo definitivo all'esito della procedura e previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC.

** Si rappresenta che le prime 9 rate del piano fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.842,58, verranno poste a copertura dei crediti in prededuzione, e pertanto, le restanti rate andranno a copertura del credito ipotecario di 1° grado.

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori Buonauro Antonio e Castaldo Francesca può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile	Euro 1.393,00	
Spese mensili	Euro 975,00	
Rate mensili medie	450,00	
Rapporto rata / Reddito	0,32	
Reddito mensile residuo	943,00	

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.393,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 975,00, tenuto conto dell'intervento in garanzia e con apporto di risorse proprie del figlio non convivente sig. Buonauro Ferdinando, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta di euro 450,00 nel piano di rientro.

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
-------------------	----------------------	-------------------

A/2 – Abitazioni di tipo civile.

L'immobile non è oggetto di procedura esecutiva immobiliare, in quanto l'istituto di credito non ha ancora effettuato alcun pignoramento e comunque i debitori anche se non per intero, stanno versando mensilmente un importo a copertura del debito

Euro 50.538,00

2/3 anni

Autovettura	Euro 1.500,00	12 mesi
Totale	Euro 52.038,00	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta
Euro 52.038,00		Euro 76.500,00

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 69.384,00, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo al creditore ipotecario il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Inoltre, va tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che la durata complessiva della proposta è 170 mesi, che seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole tenuto conto che il piano di ammortamento del mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel mese di ottobre del 2040, mentre il piano proposto terminerebbe nel 2038.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili e il creditore ipotecario nella misura del 37,62%:

Ipotesi liquidatoria	Parziali	Totali
Valore del patrimonio	52.038,00*	
Spese O.C.C.	3.535,56	
Spese liquidatore	5.000,00	
Spese prededucibili	5.000,00	
Residuo liquidabile	38.502,44	
Creditore ipotecario	38.502,44	
Creditori privilegiati		
Creditori chirografari		

**Il valore del patrimonio liquidabile è stato ridotto del 25% per l'immobile, considerando che nell'ipotesi di vendita in sede esecutiva già alla prima asta l'offerta minima sarebbe pari al 75%; mentre per l'autovettura visto il tipo di autoveicolo e l'anno di costruzione, il suo valore è stato ridotto di euro 500,00 in fase di realizzo.*

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));

- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Pomigliano d'Arco (NA), 06/11/2024

(Firma digitale del gestore)

Dott. Salvatore Russo

ALLEGATI (già allegati alla prima relazione):

1. PEC Nomina Gestore della Crisi;
2. Accettazione incarico di Gestore della crisi;
3. Stato di famiglia;
4. Certificato di residenza;
5. Certificazione INPS;
6. Domanda reddito cittadinanza;
7. Modelli ISEE 2021-2022-2023-2024;
8. Contratto [REDACTED];
9. Buste paga [REDACTED];
10. Atto di mutuo;
11. Perizia [REDACTED];
12. Richiesta sospensione mutuo;
13. Estratto ruolo AER;
14. Situazione pagamenti TARI e richiesta rateizzo Cicciano;
15. Visura protesti Buonauro Antonio;
16. EC polizza 2018 Buonauro Antonio;
17. Estratto per riassunto atti di matrimonio;
18. Calcolo per estinzione anticipata mutuo;
19. Bonifici vari per mutuo;
20. Piano ammortamento mutuo;
21. EC polizza 2018 Castaldo F. e EC polizza 2020 Buonauro A.;
22. Adesioni polizze assicurative;
23. Perizia giurata valutazione immobile;
24. Documenti debitori;
25. Documento Buonauro Ferdinando;
26. Libretto autovettura;
27. Giustificativi delle spese per consumi;
28. Ultimo EC Unicredit al 31.12.2022;
29. Visura PRA Autovettura;
30. Indagini rapporti finanziari Buonauro A.;
31. Indagini rapporti finanziari Castaldo F.;
32. Elenco rapporti finanziari Buonauro A.;
33. Elenco rapporti finanziari Castaldo F.;
34. Verifica AER debiti saldati;
35. Verifica AER debiti da saldare;
36. EC previdenziale Buonauro A.;
37. Disposizione pagamento pensione [REDACTED];

38. Centrale rischi Banca d'Italia Buonaudio A.;
39. CU2019 [REDACTED] – Buonaudio A.;
40. CU2020 [REDACTED] – Buonaudio A.;
41. CU2020 INPS – Buonaudio A.;
42. CU2023 INPS – Buonaudio A.;
43. CU2024 INPS – Buonaudio A.;
44. Visura catastale Buonaudio A.;
45. Visura ipotecaria Buonaudio A.;
46. Nota di trascrizione acquisto immobile;
47. Nota iscrizione ipoteca immobile;
48. Verifica presenza pagamenti INAIL;
49. Visura camerale [REDACTED];
50. Bilancio 2023 [REDACTED];
51. Ricevuta presentazione Unico 2023 Buonaudio F.;
52. Ricevuta presentazione Unico 2023 [REDACTED];
53. Modello Unico 2023 Buonaudio F.;
54. Modello Unico 2023 [REDACTED];
55. Contratto con OCC firmato;
56. Nota spese avvocati Roma e Riveccio;
57. Istanza precisazione credito Altea.

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 180-1/2024

Il Giudice Designato , letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70

CC.II.

letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **BUONAURO ANTONIO** (BNRNTN63R30F839J) e **CASTALDO FRANCESCA** (CSTFNC61H42C675N), residenti in Cicciano, alla Via Puglie n. 6 in data 09.10.2024 con l'assistenza legale degli Avv.ti Anna Riviaccio e Mario Roma e con l'ausilio dell'OCC incaricato dott.Salvatore Russo;

letto il piano di ristrutturazione dei debiti depositato nonché la documentazione allegata;

visti i chiarimenti richiesti. e la relazione integrativa depositata ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Cicciano; rilevato che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCI"; *rilevato* che le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; *rilevato*, altresì, che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto i ricorrenti non sono già stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, anche

di carattere familiare che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dei ricorrenti (pagg. 8-9 relazione OCC in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC e successiva integrazione, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che entrambi i ricorrenti sono proprietari di un bene immobile, mentre il solo Sig. Buonauro Antonio è proprietario di un'autovettura Fiat Panda, targata DT315GX, immatricolata il 2008 e fruisce della pensione di invalidità di circa euro 343,00 mensili nonché del reddito di inclusione di circa euro 1.050,00 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 107.949,94 (comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 975,00;

preso atto che il piano prevede pagamenti mediante complessive n. 170 rate mensili, come indicato nella relazione dell'OCC e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 76.500,00, che saranno versati mediante rate mensili di euro 450,00 secondo il piano di ammortamento allegato;

considerato che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiato e il pagamento parziale dei creditori aventi prelazione nella percentuale del 69% con l'intervento in garanzia e con apporto di risorse proprie del figlio non convivente sig. Buonauro Ferdinando;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

su richiesta dei ricorrenti e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 22.11.2024

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano